

Le ripercussioni sui diritti fondamentali dell'obbligo di fornire le impronte digitali per Eurodac

FRA Focus

L'elaborazione di dati biometrici per la gestione dei flussi migratori, delle richieste di asilo e delle frontiere è diventata una pratica comune. Il presente documento tematico esamina le misure che le autorità possono adottare per far rispettare l'obbligo di fornire le impronte digitali per Eurodac cui sono tenuti i richiedenti asilo appena arrivati e i migranti in situazione irregolare. Eurodac è un'ampia banca dati di impronte digitali che l'Unione europea (UE) ha creato per il buon funzionamento del sistema di Dublino, un meccanismo istituito al fine di determinare gli Stati Membri competenti per l'esame di una domanda d'asilo. Il documento intende aiutare gli Stati Membri dell'UE, nonché le istituzioni e le agenzie dell'Unione europea, a evitare eventuali violazioni dei diritti fondamentali quando promuovono il rispetto dell'obbligo di fornire le impronte digitali, esaminando più da vicino l'impatto del rifiuto di fornire le impronte digitali sul principio di non respingimento, il diritto alla libertà e alla sicurezza e infine la protezione da un uso sproporzionato della forza. Esso contiene altresì una lista di controllo per guidare l'operato delle autorità competenti nell'attuazione dell'obbligo di rilevamento delle impronte digitali.

Questo FRA Focus è la prima pubblicazione del progetto della FRA - incluso nei Programmi di lavoro annuali per il periodo 2014-2016 - sull'inserimento in grandi sistemi informatici di dati biometrici in materia di gestione delle frontiere, dei flussi migratori e delle domande di asilo. Si tratta di un documento in divenire, che la FRA modificherà in funzione di eventuali nuovi risultati della ricerca o qualora la giurisprudenza nazionale, attualmente poco nutrita, si arricchisse ulteriormente. Sebbene il documento sia incentrato sull'argomento delle impronte digitali, le considerazioni in esso contenute valgono anche per altri identificatori biometrici.

Principali conclusioni di questo FRA Focus

- Il rispetto dell'obbligo di fornire le impronte digitali per Eurodac deve innanzitutto essere garantito attraverso un'informazione e una consulenza efficaci realizzate a livello individuale, nonché tramite azioni di sensibilizzazione rivolte a comunità di migranti. Per essere efficaci, le informazioni devono essere trasmesse in una lingua comprensibile a chi le riceve e devono tenere conto di considerazioni di genere e del contesto culturale.
- Il rifiuto di fornire le impronte digitali non influisce sull'obbligo degli Stati membri di rispettare il principio di non respingimento.
- La privazione della libertà per esercitare pressione sulle persone affinché forniscano le impronte digitali deve essere una misura eccezionale da non utilizzare con persone vulnerabili.
- È difficile immaginare una situazione in cui l'uso della forza fisica o psicologica per acquisire impronte digitali per Eurodac sarebbe giustificato.

Lista di controllo per rispettare i diritti fondamentali nel rilevamento delle impronte digitali per Eurodac

I richiedenti asilo e i migranti in situazione irregolare, fermati per aver attraversato una frontiera senza autorizzazione, sono tenuti a fornire le proprie impronte digitali per Eurodac. Gli Stati membri, dal canto loro, hanno l'obbligo di rilevare le impronte digitali, ma sono soggetti a delle limitazioni in quanto alle modalità da impiegare per far rispettare tale obbligo, al fine di non violare i diritti fondamentali. La FRA ha redatto questa lista di controllo per aiutare le autorità e i funzionari cui è stato assegnato il compito di rilevare le impronte digitali per Eurodac ad agire nel rispetto dei diritti fondamentali; parte di tale lista è anche utile per i singoli funzionari.

- ✓ La procedura per rilevare le impronte digitali deve rientrare nel processo di registrazione e trasferimento/ricollocazione e non deve essere applicata come attività a sé stante.
- ✓ All'inizio del processo di rilevamento delle impronte digitali i funzionari devono informare ogni persona interessata dell'obbligo che ha di fornirle, delle finalità per cui vengono rilevate e del modo in cui saranno trattate, conformemente a quanto disposto dall'articolo 29 del regolamento Eurodac. Le informazioni devono essere trasmesse sia oralmente – in parole semplici – sia per iscritto, in una lingua comprensibile alla persona che le riceve.
- ✓ Le informazioni iniziali sul rilevamento delle impronte digitali per Eurodac devono essere comunicate insieme ad altre informazioni sulla registrazione. Per essere efficaci, devono essere trasmesse mediante mezzi adeguati, in una lingua comprensibile ai destinatari, e devono tenere conto di considerazioni di genere, età e cultura. Le informazioni devono essere rivolte al singolo ma, all'occorrenza, vanno anche integrate da iniziative intraprese a livello comunitario.
- ✓ I funzionari devono essere in grado di riconoscere i segni che indicano che una persona possa aver subito un trauma, essere stata vittima di tortura, della tratta di esseri umani, di violenza sessuale o di genere o di altre forme di criminalità grave; inoltre, devono essere addestrati su come attenuare il rischio di nuovi traumi o di ulteriori complicazioni durante il rilevamento delle impronte digitali.
- ✓ I funzionari devono possedere le competenze necessarie per capire se l'aspetto di un'impronta digitale è stato alterato in malafede o se è fisicamente impossibile rilevare impronte digitali di buona qualità, e devono astenersi dall'imporre qualsiasi disagio a chi non è in grado di fornire le proprie impronte digitali per motivi giustificabili (ad esempio in conseguenza di un lavoro manuale che ne ha lacerato la superficie).
- ✓ Quando qualcuno si rifiuta di fornire le proprie impronte digitali, i funzionari devono indagare sulle ragioni di tale rifiuto (i rifiuti possono essere motivati non solo dal desiderio di aggirare le norme di Dublino, ma anche da altre considerazioni, come ad esempio il timore che i dati vengano condivisi con il paese di origine), e registrarle.
- ✓ Prima di ricorrere a misure coercitive, si deve offrire alla persona una concreta possibilità di rispettare volontariamente le disposizioni sul rilevamento delle impronte digitali, anche chiedendole di comparire una seconda volta per acquisirle. Le persone che sono state informate e continuano a opporsi all'obbligo di fornire le proprie impronte digitali devono essere aiutati a superare i loro timori e ad esprimere le loro aspettative.
- ✓ Trattenere qualcuno per costringerlo a fornire le impronte digitali deve restare una misura eccezionale da prendere in considerazione solo se prevista dal diritto nazionale. Deve essere finalizzata esclusivamente all'adempimento dell'obbligo di fornire le impronte digitali; non deve essere punitiva; deve avere una durata limitata; e deve cessare nel momento in cui l'obbligo viene adempiuto. Le strutture utilizzate per il trattenimento devono essere adeguate e garantire condizioni di vita umane.
- ✓ L'uso della forza fisica o psicologica per ottenere le impronte digitali per Eurodac va evitato dato che comporta un elevato rischio di violazione dei diritti fondamentali.
- ✓ I bambini, le vittime sospette di tortura, violenza sessuale o di genere, le vittime di altri reati gravi, nonché le persone che hanno subito traumi non devono essere trattenute o costrette a fornire le impronte digitali, né devono esserlo altre persone generalmente considerate vulnerabili. Non si devono rilevare per le finalità di Eurodac le impronte digitali di minori per i quali sussiste il dubbio che non abbiano raggiunto l'età di 14 anni.

Introduzione

Le impronte digitali dei cittadini dell'UE vengono memorizzate nei loro passaporti ai sensi del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che obbliga all'inserimento di dati biometrici anche nei permessi di soggiorno Schengen. Le persone che hanno bisogno di un visto per entrare nello spazio Schengen devono registrare le loro impronte digitali nel Sistema di informazione visti (VIS), un sistema informatico di grandi dimensioni che contiene diversi milioni di impronte digitali ed altri dati personali.¹

Ai sensi del [regolamento Eurodac \(UE\) n. 603/2013](#), tutti i richiedenti asilo e i migranti in situazione irregolare, fermati per aver attraversato irregolarmente una frontiera – eccetto i minori al di sotto dei 14 anni di età – devono fornire le loro impronte digitali. Queste ultime vengono archiviate in una banca dati su larga scala chiamata Eurodac. Quando gli Stati membri fermano dei migranti in situazione irregolare all'interno del proprio territorio, possono confrontare le loro impronte digitali con la banca dati Eurodac.

L'Eurodac è necessario per il buon funzionamento del sistema di Dublino, un meccanismo istituito per determinare gli Stati Membri competenti per l'esame di una domanda d'asilo. In assenza di connessioni con un particolare Stato membro (ad esempio un visto o la presenza di parenti stretti), ai sensi del [regolamento di Dublino \(UE\) n. 604/2013](#) lo Stato membro attraverso il quale il richiedente asilo è entrato nell'UE o nello spazio Schengen generalmente ha l'obbligo di esaminare la domanda di asilo. Lo Stato membro di entrata solitamente viene determinato consultando l'Eurodac, sebbene talvolta si utilizzino altri elementi di prova, come ad esempio un biglietto ferroviario. La maggior parte dei richiedenti asilo non possiede documenti di identità validi –ad esempio un passaporto con un timbro del punto in cui hanno attraversato la frontiera per entrare– che possano dimostrare il loro itinerario di viaggio.

Eurodac – verificare se una persona ha presentato domanda d'asilo

Il sistema di Dublino può funzionare agevolmente soltanto se gli Stati membri possono verificare se una persona ha già presentato domanda di asilo, o è stata fermata per aver attraversato irregolarmente una frontiera esterna in un altro Stato membro dell'UE o in un paese associato a Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). L'Eurodac consente

agli Stati membri di effettuare tali verifiche in modo affidabile. Sebbene il rilevamento delle impronte digitali per l'Eurodac non determini di per sé l'identità di una persona, esso contribuisce alla sua identificazione poiché consente di stabilire un nesso tra un richiedente asilo e dei dati Eurodac inseriti in passato. Se questi due elementi coincidono nell'Eurodac, le autorità possono fare richiesta dei dati personali allo Stato membro che per primo ha inserito la persona in questione nella banca dati Eurodac, a norma dell'articolo 34 del regolamento di Dublino. Inoltre, l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento Eurodac, consente allo Stato membro di origine di confrontare le impronte digitali acquisite per le finalità di Eurodac con altre banche dati create in base alla legislazione nazionale, ad esempio banche dati nazionali sugli stranieri. Anche questo passaggio può consentire l'identificazione della persona. In determinate condizioni, l'articolo 20 del regolamento Eurodac e gli articoli 21 e 22 del regolamento VIS consentono di cercare le impronte digitali dei richiedenti asilo nel Sistema di informazione visti (VIS). Di conseguenza, almeno in queste situazioni e in linea con il considerando 5 del regolamento Eurodac, le impronte digitali rilevate per Eurodac potrebbero anche servire per determinare o verificare l'identità di una persona. Ulteriori scambi di informazioni con lo Stato membro in cui è stato ottenuto un abbinamento di dati potrebbero anch'essi risultare utili a identificare la nazionalità del richiedente asilo o di un cittadino di un paese terzo.

Sono noti casi di richiedenti asilo che hanno utilizzato acido, colla o altri mezzi per distruggere le loro impronte digitali ed evitare così la registrazione nell'Eurodac. Più di recente, la mancata registrazione in Eurodac nei punti di ingresso ha tuttavia assunto maggiore rilevanza. Dal 2014, per un numero considerevole di richiedenti asilo non è stato possibile acquisire le impronte digitali al punto di ingresso.² In alcuni casi ciò è dipeso dalla limitata capacità degli Stati in prima linea di far fronte al maggior numero di arrivi, un problema che si sta cercando di risolvere. In altri, chi arrivava – compresi i profughi provenienti dall'Eritrea o dalla Siria probabilmente bisognosi di protezione internazionale – rifiutava di fornire le impronte digitali per l'Eurodac o, più in generale, di chiedere asilo nel primo Stato membro dell'UE che aveva raggiunto. Il rifiuto di fornire le impronte digitali per il VIS non è stato invece un problema, probabilmente perché in genere le uniche conseguenze sarebbero state semplicemente il rifiuto del visto.

L'assenza di registri di impronte digitali rende più difficile l'applicazione del sistema di Dublino. La registrazione nella banca dati Eurodac è quindi anche

un primo passo per attivare la proposta di ricollocazione dei richiedenti asilo in un altro Stato membro dell'UE. Sulla fattibilità e l'opportunità di utilizzare misure restrittive per costringere i cittadini di paesi terzi o gli apolidi a fornire le loro impronte digitali si è sviluppato un dibattito. L'Agenda europea sulla migrazione, pubblicata a maggio 2015, sottolinea l'importanza di applicare pienamente le norme sul rilevamento delle impronte digitali alle frontiere.³ Qualche giorno dopo, la Commissione europea ha pubblicato un documento di orientamento su come adempiere all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali⁴, sul quale si è espressa la società civile.⁵

Il trattamento delle impronte digitali

Il trattamento delle impronte digitali nella banca dati Eurodac è finalizzato alla gestione dei flussi migratori e delle domande di asilo, e non all'identificazione delle persone sospettate di aver commesso un reato. I richiedenti asilo e i migranti si trovano in una situazione vulnerabile; spesso hanno abbandonato il loro paese di origine per sfuggire a guerre o persecuzioni e hanno sopportato terribili avversità, sovente sopportando lunghe traversate per mare in imbarcazioni sovraffollate e insicure, temendo costantemente per la propria vita. Queste circostanze sono della massima importanza e devono essere tenute in considerazione.

Possono essere diversi i motivi per cui le persone non si sentono a proprio agio nel fornire le impronte digitali. Il desiderio di raggiungere il paese europeo prescelto senza il rischio di essere rimandati in uno Stato membro di transito in virtù del sistema di Dublino è presumibilmente il motivo principale per cui i migranti rifiutano di dare le loro impronte digitali, ma possono esserci anche altre spiegazioni. È possibile che i richiedenti asilo abbiano avuto delle esperienze negative nel fornire le impronte digitali alla polizia del loro paese d'origine, oppure che temano che le impronte digitali possano essere trasmesse a tali autorità, mettendo così in pericolo i loro familiari. Altre persone potrebbero esitare nel fornire le loro impronte digitali perché temono la tecnologia in genere o magari non si fidano – alla luce ad esempio degli scandali sulla sorveglianza globale – del fatto che le informazioni raccolte siano trattate conformemente ai principi di protezione dei dati.

Inoltre, alcune persone potrebbero non essere in grado di fornire le proprie impronte digitali, magari raschiate via dal lavoro manuale. Il regolamento VIS contiene disposizioni specifiche che trattano questa situazione, ma le stesse non sono contemplate nel regolamento Eurodac. Se i funzionari

non sono opportunamente addestrati a riconoscere se la superficie dei polpastrelli è stata alterata in malafede, le persone cui è fisicamente impossibile fornire le impronte digitali potrebbero trovarsi ad affrontare un indebito disagio in quanto sospettati di aver agito in malafede.

Ingerenze nei diritti fondamentali

Il trattamento delle impronte digitali in sé e le azioni intraprese dagli Stati membri dell'UE per far rispettare l'obbligo della loro acquisizione per l'Eurodac possono costituire un'ingerenza in una serie di diritti fondamentali garantiti dalla [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea \(Carta\)](#). Le ingerenze possono riguardare i diritti assoluti – quali il principio di non respingimento e la proibizione della tortura, e delle pene o trattamenti inumani o degradanti – ai quali non è possibile derogare, ma anche diritti che possono essere limitati, come ad esempio il diritto alla libertà (articolo 6 della Carta e articolo 5 della [Convenzione europea dei diritti dell'uomo \(CEDU\)](#)) o alla protezione dei dati personali e della vita privata sancito dagli articoli 7 e 8 della Carta e dall'articolo 8 della CEDU. Affinché le ingerenze in tali diritti possano essere giustificate, esse devono rispettare le prescrizioni della Carta e della CEDU. A norma del diritto UE, qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta deve essere in linea con le disposizioni dell'articolo 52, paragrafo 1 della Carta, vale a dire: eventuali limitazioni devono essere previste dalla legge, devono rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e la libertà altrui, devono rispettare il contenuto essenziale del diritto e il principio di proporzionalità.

Acquisire e archiviare dati personali costituisce un'ingerenza nel diritto alla protezione dei dati personali di cui all'articolo 8 della Carta e nel diritto alla vita privata di cui all'articolo 7 della Carta e all'articolo 8 della CEDU. Le impronte digitali costituiscono dati personali.⁶ Il diritto alla protezione dei dati personali impone un trattamento equo, del quale fa parte l'adeguata informazione delle persone le cui impronte digitali vengono rilevate, secondo quanto disposto nell'articolo 29 del regolamento Eurodac. Ciò significa che prima di ricorrere a sanzioni o misure coercitive, occorre offrire ai richiedenti asilo e ai migranti in situazione irregolare una concreta possibilità di adempiere all'obbligo sul rilevamento delle impronte digitali. Essi devono essere pienamente informati di tutte le opzioni a loro disposizione, dei motivi dell'acquisizione delle impronte digitali, del modo in cui queste ultime saranno trattate e delle conseguenze che comporta il non fornirle.

La ricerca della FRA

La ricerca della FRA condotta tra i richiedenti asilo nel 2009 dimostra che per loro le reti sociali – amici, parenti, conoscenti, altri richiedenti asilo e connazionali conosciuti nei centri di accoglienza e altrove – rappresentano preziose fonti di informazioni,⁷ nonostante non possano fornire informazioni precise o complete. Per essere efficaci, le autorità

devono tenere conto di tale circostanza e integrare le informazioni fornite con interventi di consulenza, ove necessario. La ricerca della FRA mostra inoltre che dare informazioni in forma sia scritta che orale è più efficace, e che i richiedenti asilo di solito considerano le organizzazioni non governative (ONG) più affidabili delle autorità.⁸ Le informazioni devono inoltre essere trasmesse prestando attenzione al genere e al contesto culturale.

Rimpatrio delle persone che non forniscono le impronte digitali

Il principio di non-respingimento vieta il rimpatrio di un individuo verso le frontiere di territori in cui sarebbe vittima di persecuzione o di gravi danni di altro tipo. È la pietra angolare del diritto di asilo sancito dall'articolo 18 della Carta, nonché un elemento fondamentale del divieto di tortura, di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 3 della CEDU, garantito esplicitamente dall'articolo 19 della Carta.

Non respingimento

Salvo per le situazioni eccezionali contemplate dall'articolo 21, paragrafo 2, della [direttiva qualifiche \(2011/95/UE\)](#),⁹ il divieto di respingimento è assoluto, il che significa che si applica a tutti, indipendentemente dallo stato o dal comportamento della persona. Gli Stati membri sono vincolati dal principio di non respingimento, indipendentemente dal fatto che l'individuo in questione abbia richiesto o meno asilo.¹⁰

Di conseguenza, una persona che si rifiuta di fornire le impronte digitali resta comunque protetta dal principio di non respingimento. Tale persona non può essere allontanata e mandata in un paese in cui sarebbe vittima di persecuzione o danni gravi, o dal quale sarebbe rimpatriata in un altro paese in cui sussiste tale rischio (respingimento indiretto). In mancanza di uno status giuridico nel paese ospitante che faccia chiarezza sui loro diritti, le persone protette dal respingimento devono almeno poter godere dei diritti umani cui ha diritto ogni persona fisicamente presente all'interno dello stato (ad esempio, un certo grado di accesso all'assistenza sanitaria; istruzione di base per i bambini; registrazione delle nascite; libertà di religione e di coscienza).¹¹

Impatto sulla procedura di asilo

La questione successiva è se, e in che modo, un rifiuto ingiustificato di fornire le impronte digitali per Eurodac incida sulla procedura di asilo. Ai sensi dell'articolo 13 della [direttiva sulle procedure di asilo \(2013/32/UE\)](#), un richiedente asilo ha l'obbligo di cooperare con le autorità. Ciò include l'obbligo di fornire tutte le informazioni e i dati necessari per consentire alle autorità nazionali di esaminare la domanda d'asilo. L'articolo 13 prevede l'obbligo di cooperare per stabilire la propria identità, ma non fa esplicitamente riferimento alle impronte digitali, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento Eurodac.

Rifiutarsi di fornire le proprie impronte digitali per Eurodac non può essere motivo di rigetto di una domanda di asilo nel merito, in quanto tale decisione può essere presa solo dopo aver valutato se il richiedente soddisfa i requisiti per l'attribuzione dello status di rifugiato o per il riconoscimento della protezione sussidiaria, secondo quanto disposto dalla direttiva sulle qualifiche. Analogamente, il rifiuto di fornire le impronte digitali non può di per sé essere considerato un implicito ritiro della domanda di asilo ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulle procedure di asilo, in quanto i dati delle impronte digitali per Eurodac non costituiscono informazioni essenziali per la sua domanda a norma dell'articolo 4 della direttiva qualifiche.

Procedure d'asilo accelerate

L'articolo 31, paragrafo 8, lettera i), della direttiva sulle procedure di asilo prevede la possibilità di esaminare i candidati che si rifiutano di fornire le impronte digitali per Eurodac seguendo una procedura accelerata e/o una procedura svolta alla frontiera o in zone di transito. A seconda del diritto nazionale, tali procedure possono, ad esempio, concretizzarsi nel dare priorità a specifiche categorie di domande, nello stabilire termini di ricorso più brevi, riducendo il tempo necessario per il completamento della procedura di appello e semplificando e/o stabilendo delle priorità per i ricorsi. Tutte le procedure accelerate, tuttavia, devono rispettare le garanzie minime stabilite dal diritto europeo, in particolare quelle relative a un ricorso effettivo, stabilite dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) nella sua giurisprudenza relativa all'articolo 13 della CEDU e all'articolo 47 della Carta.¹²

Le procedure accelerate di asilo sono state concepite per gestire le domande di asilo senza particolari difficoltà in quanto chiaramente infondate o fondate,¹³ in modo che le autorità nazionali possano concentrare le proprie risorse sulle domande che richiedono maggiore attenzione. Il motivo per cui si consentono procedure più veloci è che nel caso di alcune domande non occorrono tempi lunghi per stabilire eventuali necessità di protezione internazionale, considerazione che non si applica necessariamente ai richiedenti che si rifiutano di fornire le impronte digitali, dal momento che questo aspetto non ha alcuna relazione con il merito del loro caso. È quindi legittimo chiedersi se, alla luce del principio di non discriminazione, è giustificabile inserire i candidati che si rifiutano di fornire le impronte digitali in procedure accelerate, che offrono minori garanzie giuridiche.¹⁴

Privazione della libertà per costringere le persone a fornire le impronte digitali

Questa sezione analizza il problema della privazione della libertà come strumento per costringere le persone ad adempiere l'obbligo delle impronte digitali. Non si tratta di esaminare i casi in cui la privazione della libertà viene utilizzata in risposta al rifiuto – violento o passivo che sia – di un ordine di un agente di polizia, comportamento punibile di norma per chiunque a prescindere dallo status giuridico, e quindi estendibile anche ai non residenti. In questi casi, qualsiasi privazione della libertà – se consentita ai sensi del diritto penale nazionale – sarebbe una conseguenza di un comportamento violento o ostruttivo da parte dell'individuo.

Il trattenimento è una forte ingerenza nel diritto alla libertà sancito dall'articolo 6 della Carta e dall'articolo 5 della CEDU. Esistono garanzie rigorose per evitare la privazione illegale o arbitraria della libertà personale. A norma del diritto UE, qualsiasi limitazione del diritto alla libertà deve essere in linea con le disposizioni dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, vale a dire: eventuali limitazioni devono essere previste dalla legge, devono rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui, devono rispettare il contenuto essenziale del diritto e il principio di proporzionalità.

Affinché il trattenimento sia lecito, deve essere possibile far rientrare qualsiasi privazione della libertà in uno dei motivi di cui all'articolo 5 della CEDU, interpretato dalla Corte EDU, che – ai sensi degli articoli 6, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e 52, paragrafo 3, della Carta – deve guidare l'interpretazione del diritto alla libertà e alla sicurezza sancito dall'articolo 6 della Carta.

Nel complesso, ai sensi del diritto dell'UE e della CEDU, la privazione della libertà per motivi legati all'immigrazione può essere solo una misura di ultima ratio; in ciascun singolo caso, infatti, occorre effettuare un'adeguata valutazione per determinare se sono soddisfatti tutti i presupposti necessari a evitare il trattenimento arbitrario. L'acquis dell'EU sul rimpatrio e sull'asilo contiene specifiche garanzie contro il trattenimento arbitrario: l'articolo 15 della [direttiva rimpatri \(2008/115/CE\)](#) consente il trattenimento esclusivamente per preparare il rimpatrio e/o l'esecuzione della procedura di allontanamento,¹⁵ e l'articolo 8 della [direttiva sulle condizioni di accoglienza \(2013/33/UE\)](#) elenca sei motivi esaustivi che giustificano il trattenimento dei richiedenti asilo.



Il trattenimento per impedire l'ingresso non autorizzato di una persona o per espellerla o estradarla

Di norma la Corte EDU ha analizzato la privazione della libertà dei richiedenti asilo o migranti in situazione irregolare nel contesto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU, che consente il trattenimento per impedire l'ingresso non autorizzato di una persona o per espellerla o estradarla. Il trattenimento è consentito esclusivamente se sono rispettati tutti i presupposti necessari per evitare il trattenimento arbitrario. Tali presupposti si applicano sia quando una persona viene trattenuta per impedirne l'ingresso non autorizzato sia quando deve essere allontanata: il trattenimento deve essere previsto dal diritto nazionale in modo sufficientemente accessibile, preciso e prevedibile; le autorità devono agire in buona fede e devono dimostrare la dovuta diligenza (nel chiarire se lo straniero può entrare o nel preparare e attuare il rimpatrio); il luogo e le condizioni del trattenimento devono essere adeguati; la durata del trattenimento non deve superare il periodo ragionevolmente necessario allo scopo perseguito;¹⁶ e, in caso di trattenimento pre-allontanamento, la prospettiva di allontanamento deve essere realistica.¹⁷ In linea di massima, questi presupposti sono contenuti anche nel diritto derivato dell'UE.¹⁸ Ciò indica chiaramente che il rifiuto di un individuo di fornire le impronte digitali per Eurodac non può di per sé giustificare la privazione della libertà ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU, e sarebbe solo uno dei numerosi fattori da prendere in considerazione nel valutare se sussistano le condizioni per la privazione della libertà. L'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU non può essere utilizzato per punire una persona per non aver fornito le sue impronte digitali,¹⁹ né per fare pressione su una persona affinché fornisca le sue impronte digitali, in quanto tale circostanza rientra in quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della CEDU.

Trattenimento per adempiere un obbligo prescritto dalla legge

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della CEDU consente l'arresto o il trattenimento legale di una persona "per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge" (Beugehaft). In questo caso, il trattenimento deve essere una misura di ultima ratio, la cui finalità deve essere esclusivamente

l'adempimento dell'obbligo in questione; non deve essere una misura punitiva e il trattenimento deve cessare nel momento in cui tale obbligo viene adempiuto.²⁰

L'articolo 9, paragrafo 1; l'articolo 14, paragrafo 1; e l'articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Eurodac descrivono il rilevamento delle impronte digitali come un obbligo per gli Stati membri, e non come un dovere per i richiedenti asilo e i migranti fermati. Tuttavia, il regolamento Eurodac, considerato insieme con la relativa legislazione a livello nazionale, concede chiaramente alle autorità il diritto di rilevare le impronte digitali di richiedenti asilo e migranti fermati, e impone a questi ultimi un corrispondente obbligo di fornirle.²¹ Infatti, senza l'obbligo di fornire le impronte digitali per gli stranieri, uno Stato non potrebbe attuare il regolamento.

Oltre alla CEDU, l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta sancisce che eventuali limitazioni ai diritti fondamentali, comprese le limitazioni al diritto alla libertà, devono essere previste dalla legge. Sebbene il regolamento Eurodac obblighi gli Stati Membri a rilevare le impronte digitali, non indica se la privazione della libertà possa essere utilizzata per adempiere a tale obbligo. Il fatto che sia lecito o meno trattenere uno straniero per convincerlo a dare le impronte digitali richieste dalla procedura dipende dall'esistenza di una disposizione chiara nel diritto nazionale che consenta di predire, in modo accessibile, preciso e prevedibile, che nel caso di tale rifiuto la conseguenza sia la privazione della libertà.

Come già evidenziato nell'introduzione, nei casi in cui una persona non disponga di documenti, acquisire le impronte digitali per Eurodac può in determinate circostanze anche consentire agli Stati di verificarne o determinarne l'identità, soprattutto quando c'è una corrispondenza con i dati in possesso di un altro Stato membro che accede allo scambio di informazioni. Per i richiedenti asilo, l'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), della direttiva sulle condizioni di accoglienza (2013/33/UE) prevede la possibilità della privazione della libertà – purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nel diritto dell'UE e nella CEDU – al fine di determinare o verificare l'identità o la nazionalità di un richiedente. Per i migranti in situazione irregolare, la mancata collaborazione al lavoro svolto per la determinazione dell'identità – che per i migranti privi di documenti può includere il rifiuto di dare le impronte digitali – è un criterio utilizzato spesso dagli Stati membri dell'Unione europea per stabilire se vi sia un rischio di fuga, come disposto dall'articolo 3, paragrafo 7 e considerando 6, della direttiva rimpatri, che possa giustificare il trattenimento ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva. Tuttavia, il rifiuto di fornire le impronte digitali è solo un elemento di cui tener conto per stabilire se in un determinato

caso sussistano le ragioni per la privazione della libertà sancite nel diritto UE; esso, infatti, non può essere l'unica base per consentire automaticamente la privazione della libertà.

Per quanto riguarda "la violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della CEDU, la Corte ha dichiarato che una persona deve avere l'opportunità di rispettare la legge volontariamente. I rifiuti espressi in passato non sono sufficienti per giustificare il trattenimento di un individuo senza offrirgli una nuova opportunità di rispettare la legge prima di ricorrere alla privazione della libertà.²² Il trattenimento è quindi lecito solo se una persona ha avuto la possibilità di rispettare la legge volontariamente e ha chiaramente rifiutato di farlo. Gli stranieri spesso hanno abbandonato il loro paese temendo per la propria vita e si trovano ad affrontare barriere di comunicazione linguistica e culturale che li rendono particolarmente vulnerabili. Di conseguenza, per offrire a questi individui l'opportunità di rispettare la legge volontariamente è necessario metterli in condizione di capire – attraverso un'informazione efficace e la consulenza in una lingua comprensibile – le ragioni per cui vengono rilevate le impronte digitali, il modo in cui queste ultime saranno trattate e le conseguenze che comporta non fornirle, in modo che possano prendere una decisione informata.

Trovare un equilibrio fra il diritto alla libertà e l'adempimento di un obbligo prescritto dalla legge

Occorre un equilibrio tra il diritto alla libertà e l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 5,

paragrafo 1, lettera b), della CEDU.²³ I fattori di cui tenere conto quando si disegna un tale equilibrio comprendono la natura dell'obbligo derivante dalla normativa di riferimento, compreso il suo oggetto e la finalità sottostanti; la persona trattenuta e le particolari circostanze che hanno condotto al fermo; nonché la durata del trattenimento.²⁴

Nel contempo, data la vulnerabilità dei richiedenti asilo e dei migranti in situazione irregolare, spingere le persone a fornire le impronte digitali non deve mai comportare il rischio di traumatizzazione o ri-vittimizzazione. Ciò significa che il trattenimento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della CEDU, deve restare una misura eccezionale, applicata tenendo conto delle condizioni fisiche e mentali della persona. Le persone che presentano segni in base ai quali si potrebbe concludere che sono state vittime di tortura, violenza sessuale o di genere, le vittime di altri reati gravi nonché le persone traumatizzate non devono essere soggette a trattenimento; lo stesso vale per le persone considerate generalmente vulnerabili a norma dell'articolo 21 della direttiva sulle condizioni di accoglienza e dell'articolo 3, paragrafo 9, della direttiva rimpatri. Non devono essere trattenuti i minori che hanno l'obbligo di fornire le loro impronte digitali, cioè quelli di età compresa fra i 14 e i 17 anni.

Infine, si può ricorrere al trattenimento solo per un breve periodo di tempo: la CEDU ha ritenuto eccessivo il trattenimento di una donna accusata di viaggiare senza un biglietto valido, successivamente fermata dalla polizia per 13 ore e mezzo per verificare la sua identità,²⁵ ma ha accettato 45 ore di trattenimento per effettuare dei controlli di sicurezza all'ingresso del Regno Unito, obbligo introdotto a sostegno della lotta al terrorismo.²⁶

L'uso della forza per il rilevamento di impronte digitali

La terza questione esaminata in questo documento riguarda l'uso della forza per l'acquisizione di impronte digitali per Eurodac. In termini semplici, l'uso della forza può essere definito come l'uso di forza fisica o psicologica per superare la resistenza di una persona, ad esempio collocandone energicamente la mano aperta sullo scanner di impronte digitali. In casi di questo tipo, le persone in questione non hanno più la possibilità di rispettare la legge

– come accade invece quando sono trattenute – ma sono fisicamente costrette a dare le loro impronte digitali. Si tratta di una forma molto forte di ingerenza nei diritti fondamentali della persona. Data la vulnerabilità delle persone interessate e i presupposti da soddisfare, è difficile immaginare una situazione in cui sarebbe giustificato l'uso della forza per acquisire impronte digitali per Eurodac.

Rischio di pene o trattamenti inumani o degradanti

L'uso della forza per il rilevamento delle impronte digitali può, in determinate circostanze, sfiorare il limite di ciò che viene considerato una pena o un trattamento inumano o degradante vietato dall'articolo 4 della Carta e dall'articolo 3 della CEDU. Il divieto di tortura, pene e trattamenti inumani o degradanti è assoluto, il che significa che l'uso della forza che raggiunge la soglia vietata dall'articolo 3 della CEDU sarà sempre illegale. Per determinare se tale soglia viene raggiunta occorre prendere in considerazione una serie di fattori.

Qualsiasi uso della forza eccessivo e non reso strettamente necessario dal comportamento di una persona diminuisce la dignità umana e, quindi, equivale a un trattamento o a una pena inumani o degradanti, vietati dall'articolo 4 della Carta e dall'articolo 3 della CEDU.²⁷ Le azioni che causano sentimenti di paura, angoscia o inferiorità, che possono umiliare e svilire una persona sono sempre vietate dall'articolo 3 della CEDU.²⁸ Nel valutare se la condotta di un'autorità pubblica raggiunga un livello minimo di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, occorre tenere conto di tutte le circostanze. La Corte EDU attribuisce particolare importanza alle ferite causate alle persone su cui è stata esercitata forza fisica,²⁹ il che significa che le tecniche che mettono in pericolo l'integrità fisica e la salute di uno straniero vanno evitate. Inoltre, l'uso della forza che mira a punire un individuo per non aver fornito le proprie impronte digitali non sarebbe comunque mai consentito.

L'uso della forza deve essere legale. Ciò significa che l'uso della forza deve essere previsto dalla legge, non solo da un'istruzione interna, e tale legge deve essere sufficientemente precisa da consentire a una persona di comprenderla e prevederne l'applicazione nella pratica.

Nel valutare se l'uso della forza raggiunge il livello minimo di gravità previsto dall'articolo 3 della CEDU occorre prestare attenzione al fatto che – contrariamente alle situazioni in cui vengono effettuati test del respiro ed esami del sangue per prevenire possibili reati o indagare su reati già commessi³⁰ – i richiedenti asilo e i migranti in situazione irregolare non sono sospetti criminali e spesso si trovano in una posizione particolarmente vulnerabile. La CEDU ha prestato sempre maggiore attenzione alla vulnerabilità delle persone interessate da violazioni dei diritti umani e chiede di alzare la soglia per l'uso della forza in tali casi. Quando una persona viene privata della libertà – che è ciò che spesso accade alle persone fermate dopo l'attraversamento non autorizzato di una frontiera – l'uso della forza fisica

contro tale persona viola l'articolo 3 della CEDU ogniqualvolta non sia strettamente necessario come conseguenza del comportamento dell'individuo.³¹

Nel caso di persone che si trovano sotto il controllo della polizia, la Corte ha descritto le misure coercitive come non eccessive solo in determinate circostanze, come ad esempio nel caso di resistenza fisica o comportamento violento, resistenza passiva quando la persona viene convocata, tentativi di fuga o rifiuto di un detenuto a sottoporsi a perquisizione.³²

Affinché l'uso della forza non sia considerato eccessivo, lo straniero deve aver avuto una possibilità reale di rispettare l'obbligo di fornire le impronte digitali. La persona deve essere scrupolosamente informata, preparata e deve avere abbastanza tempo per decidere se fornirle o meno. Il rispetto della legge deve essere ottenuto attraverso un'informazione adeguata e una consulenza efficace. In questo modo la domanda se utilizzare o meno misure coercitive per rilevare le impronte digitali si limiterà a casi eccezionali.

L'uso della forza, inoltre, non sarebbe giustificato per rilevare nuovamente impronte digitali già acquisite dalle autorità nazionali per un'altra procedura,³³ se queste possono essere riutilizzate. Ancora, non sono consentite tecniche con le quali è possibile che le impronte digitali rilevate non servano allo scopo perseguito. Se talune o tutte le tecniche esistenti per acquisire le impronte digitali con la forza hanno un'elevata probabilità di produrre impronte digitali bassa qualità – e quindi inutilizzabili –, diventa difficile concludere che ricorrere all'uso della forza è necessario. Il Difensore civico olandese, ad esempio, ha rilevato che aprire il pugno di un atleta per ottenere le impronte digitali con la forza ha prodotto impronte digitali inutilizzabili.³⁴

Diritto all'integrità della persona

L'uso della forza che non equivale a pene o trattamenti inumani o degradanti vietati dall'articolo 4 della Carta e dall'articolo 3 della CEDU, può comunque destare preoccupazioni per quanto riguarda i diritti fondamentali, soprattutto in virtù dell'articolo 3 della Carta, che sancisce il diritto di ciascuno al rispetto della propria integrità fisica e mentale. Quando viene utilizzata la forza per costringere una persona a fare qualcosa, vanno valutate le circostanze di ogni singolo caso per determinare se l'uso della forza sia necessario e proporzionato e se costituisca quindi un'ingerenza lecita alla luce delle norme sancite nell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

Conclusioni

Di norma, un'ingerenza nei diritti fondamentali di un individuo non deve superare l'importanza dell'obiettivo perseguito. Il rispetto del principio di proporzionalità comporta l'uso di mezzi meno invasivi ogniqualvolta possibile, fra cui l'informazione e la consulenza, le attività per le comunità di migranti interessate o l'uso di altri elementi di prova per le finalità del regolamento di Dublino.

I richiedenti asilo e i migranti in situazione irregolare, fermati per essere entrati in modo irregolare nel territorio europeo, hanno l'obbligo di fornire le loro impronte digitali per Eurodac. Il rispetto di quest'obbligo deve innanzitutto essere garantito attraverso un'informazione e una consulenza efficaci, realizzate a livello individuale, nonché tramite azioni di sensibilizzazione rivolte a comunità di migranti, come ad esempio dibattiti in gruppi di discussione, sessioni informative e iniziative analoghe. Per essere efficaci, le informazioni devono essere trasmesse con mezzi adeguati, in una lingua comprensibile a chi le riceve e tenendo conto di considerazioni di genere e del contesto culturale.

Il rifiuto di fornire le impronte digitali non influisce sull'obbligo degli Stati membri di rispettare il principio di non respingimento. Pertanto, non è possibile minacciare l'espulsione per far rispettare tale obbligo.

L'uso del trattenimento per spingere le persone a fornire le loro impronte digitali deve restare una misura eccezionale, da prendere in considerazione solo se prevista dal diritto nazionale; deve essere finalizzata esclusivamente all'adempimento dell'obbligo di fornire le impronte digitali; non deve essere punitiva; deve avere una durata limitata e deve cessare nel momento in cui l'obbligo viene adempiuto. Prima che le autorità ricorrano al trattenimento per l'acquisizione delle impronte digitali, occorre offrire ai richiedenti asilo e ai migranti in situazione irregolare un'effettiva possibilità di rispettare la legge. I bambini, le vittime sospette di tortura, violenza sessuale o di genere, le vittime di altri reati gravi, nonché le persone che hanno subito traumi non devono essere costrette a fornire le impronte digitali né devono esserlo altre persone generalmente considerate vulnerabili.

Data la vulnerabilità delle persone interessate e l'obbligo di utilizzare i mezzi meno invasivi, è difficile immaginare una situazione in cui sarebbe giustificato impiegare la forza fisica o psicologica per ottenere le impronte digitali per Eurodac.



- 1 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS).
- 2 Cfr. European Migration Network (EMN) (2014), *Ad-hoc query on Eurodac fingerprinting*, 22 September 2014; Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, Documento di seduta per le delegazioni, *Best practices for upholding the obligation in the Eurodac Regulation to take fingerprints* [Migliori prassi per rispettare l'obbligo del regolamento Eurodac sul rilevamento delle impronte digitali], DS 1491/14, 30 ottobre 2014.
- 3 Commissione europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: un'agenda europea per la migrazione*, COM(2015) 240 definitivo, 13 maggio 2015.
- 4 Commissione europea, *Attuazione regolamento Eurodac per quanto riguarda l'obbligo di rilevamento delle impronte digitali*, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, SWD(2015) 150 definitivo, 27 maggio 2015.
- 5 Consiglio europeo per i rifugiati e gli esiliati, *Comments on the European Commission Staff Working Document "on Implementation of the Eurodac Regulation as regards the obligation to take fingerprints"* [Osservazioni sul Documento di lavoro dei servizi della Commissione europea "sull'attuazione del regolamento Eurodac per quanto riguarda l'obbligo di rilevamento delle impronte digitali"], giugno 2015; e Statewatch, *Briefing – Coercive measures or expulsion: Fingerprinting migrants [Misure coercitive o espulsione: il rilevamento delle impronte digitali fra i migranti]*, maggio 2015.
- 6 Corte EDU, *S. e Marper c. Regno Unito* [GC], punti: 68 e 84; CGUE, *M. Schwarz c. Città di Bochum*, C-291/12, punti 26-27.
- 7 FRA (2011), *The duty to inform applicants about asylum procedures: The asylum seeker perspective*, Luxembourg, Publications Office, p. 30.
- 8 *Ibid.*, pagg. 20 e 29-31.
- 9 Questa disposizione attua nel diritto dell'Unione europea l'articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione ONU del 1951 sullo status dei rifugiati. Essa contiene delle eccezioni per quanto riguarda i rifugiati che rappresentano un pericolo per la sicurezza di un paese o che sono condannati con sentenza passata in giudicato per un reato particolarmente grave, o rappresentano un pericolo per la comunità.
- 10 Cfr. Corte EDU, *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* [GC], n. 27765/09, del 23 febbraio 2012, punto 133. Inoltre, le disposizioni sul *non respingimento* contenute negli articoli 4 e 5 della *direttiva rimpatri (2008/115/CE)* si applicano a tutti i migranti nei procedimenti di rimpatrio.
- 11 Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali applicabili ai migranti irregolari, cfr.: FRA (2011), *Fundamental rights of migrants in an irregular situation in the European Union*, Luxembourg, Publications Office; e Ufficio delle Nazioni Unite dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani (2014), *The economic, social and cultural rights of migrants in an irregular situation [I diritti economici, sociali e culturali dei migrante in situazione irregolare]*, New York e Ginevra.
- 12 Per una panoramica delle garanzie procedurali nelle procedure di asilo e di rimpatrio, si veda il capitolo 4 del documento FRA/EcHR (2014), *Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration*, Luxembourg, Publications Office.
- 13 UNHCR, Conclusioni del Comitato Esecutivo dell'UNHCR, Conclusione n. 30 (XXXIV) del 1983. UNHCR, Summary of UNHCR's Provisional Observations on the Proposal for a Council Directive on Minimum Standards on Procedures in Member States for Granting and Withdrawing Refugee Status [Sintesi delle osservazioni provvisorie dell'UNHCR in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime sulle procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato], marzo 2005. UNHCR, Iniziativa per il Mediterraneo Centrale (CMS) dell'UNHCR – Proposta di un "Pacchetto di risposte per la protezione in mare", ottobre 2014.
- 14 Cfr., *mutatis mutandis*, Corte EDU, *Van Geyselghem c. Belgio* [GC], Ricorso n. 26103/95, del 21 gennaio 1999, punto 33, in cui la Corte ha chiarito che la parte convenuta non può perdere il beneficio dei diritti alla difesa per non essere stata presente a un'udienza sul proprio caso: "[...] nonostante sia stato convocato correttamente, non compaia, non può –anche in assenza di una spiegazione– giustificare il fatto di privarlo del suo diritto ad essere difeso da un avvocato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della Convenzione".
- 15 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva rimpatri, gli Stati membri hanno comunque la possibilità di optare di non applicare la direttiva ai cittadini di paesi terzi "fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna", un'opzione attualmente adottata da diversi Stati membri.
- 16 Corte EDU, *Saadi c. Regno Unito* [GC], Ricorso n. 13229/03, del 29 gennaio 2008, punto 74; Corte EDU, *Suso Musa c. Malta*, Ricorso n. 42337/12, del 23 luglio 2013, punto 98.
- 17 Corte EDU, *Mikolenko c. Estonia*, Ricorso n. 10664/05, dell'8 ottobre 2009, punto 67.
- 18 Cfr. la Sezione 6.6, *Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione*, FRA-Corte EDU, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni.
- 19 Corte EDU, *A. e altri c. Regno Unito* [GC], Ricorso n. 3455/05, del 19 febbraio 2009, punto 171, in cui la Corte vieta l'uso dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), per affrontare le minacce di terrorismo.
- 20 Corte EDU, *Vasileva c. Danimarca*, Ricorso n. 52792/99, del 25 settembre 2003, punto 36.
- 21 Cfr., ad esempio, Austria, diritto processuale BFA (*BFA-Verfahrensgesetz*), punto 42, www.ris.bka.gv.at; Bulgaria, Legge sull'asilo e sui rifugiati (*Закон за убежището и бежанците*), del 31 maggio 2002, articolo 30, paragrafo 9, <http://lex.bg/laws/ldoc/2135453184>; Malta, Legislazione secondaria 420.03, Regolamenti sulle Procedure di asilo (Mezzi per facilitare l'identificazione dei richiedenti), del 29 ottobre 2001, Avvertenza legale 254 del 2001; Svezia, Legge sugli stranieri (*Utlänningslag (2005:716)*), Capitolo 9, Sezione 8.
- 22 Corte EDU, *Petukhova c. Russia*, Ricorso n. 28796/07, punti 58-59.
- 23 Corte EDU, *Göthlin c. Svezia*, Ricorso n. 8307/11, del 16 ottobre 2014, punto 58.
- 24 Corte EDU, *Petukhova c. Russia*, Ricorso n. 28796/07, paragrafi 58-59; e *Vasileva c. Danimarca*, Ricorso n. 52792/99, del 25 settembre 2003, punto 38.
- 25 Corte EDU, *Vasileva c. Danimarca*, Ricorso n. 52792/99, del 25 settembre 2003, punto 41.
- 26 Commissione europea dei diritti umani, *McVeigh e altri c. Regno Unito*, Ricorsi n. 8022/77, 8025/77 e 8027/77.
- 27 Cfr., ad esempio: Corte EDU, *Dembele c. Svizzera*, Ricorso n. 74010/11, del 24 settembre 2013, punto 41 (controllo d'identità); Corte EDU, *Rehbock c. Slovenia*, Ricorso n. 29462/95, del 28 novembre 2000, paragrafi 73-78, e *Altay c. Turchia*, Ricorso n. 22279/93, punto 54, del 22 maggio 2001 (entrambi sull'uso eccessivo della forza durante il fermo).
- 28 Corte EDU, *Kudla c. Polonia* [GC], Ricorso n. 30210/96, punto 92. Cfr. anche *Raninen c. Finlandia*, del 16 dicembre 1997, punto 55, e *Peers c. Grecia*, Ricorso n. 28524/95, punto 74, *Gäfgen c. Germania*, sentenza [GC] del 1° giugno 2010, punto 103.
- 29 Ad esempio, Corte EDU, *R.L. e M.-J.D., R.L. e M.-J.D. c. Francia*, Ricorso n. 44568/98, del 19 maggio 2004, punto 68, e *Rehbock c. Slovenia*, Ricorso n. 29462/95, del 28 novembre 2000, punto 72.
- 30 Corte EDU, *Saunders c. Regno Unito* [GC], Ricorso n. 19187/91, del 17 dicembre 1996, punti 68-69.
- 31 Corte EDU, *Ribitsch c. Austria*, Ricorso n. 18896/91, del 4 dicembre 1995, punto 38 e *Tekin c. Turchia*, Ricorso n. 52/1997/836/1042, del 9 giugno 1998, punti 52-53.
- 32 Corte EDU, *Dembele c. Svizzera*, Ricorso n. 74010/11, del 24 settembre 2013, punto 42; Corte EDU, *Klaas c. Germania*, Ricorso n. 15473/89, del 22 settembre 1993, punto 30; Corte EDU, *Sarigiannis c. Italia*, Ricorso n. 14569/05, del 5 aprile 2011, punto 61; Corte EDU, *Milano c. Francia*, Ricorso n. 7549/03, del 24 gennaio 2008, punto 59; Corte EDU, *Caloc c. Francia*, Ricorso n. 33951/96, del 20 luglio 2000, punti 100-101; Corte EDU, *Borodin c. Russia*, Ricorso n. 41867/04, del 6 novembre 2012, punti 119-121.
- 33 Paesi Bassi, Difensore civico nazionale dei Paesi Bassi (*Nationale Ombudsman*) (2010), *Relazione n. 2010/267*, L'Aia, Difensore civico nazionale, <https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2010/267>.
- 34 *Ibid.*

Maggiori informazioni:

Una panoramica del progetto FRA sui dati biometrici in grandi sistemi informatici (IT) nel campo delle attività connesse alle domande di asilo, ai flussi migratori e alla gestione delle frontiere, è disponibile all'indirizzo <http://fra.europa.eu/en/project/2014/biometric-data-large-eu-it-systems-areas-borders-visa-and-asylum-fundamental-rights>.

Le seguenti relazioni della FRA esaminano vari aspetti della gestione delle domande asilo, delle frontiere e dei flussi migratori nell'UE, nonché la relativa giurisprudenza:

- FRA-Corte EDU (2013), *Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni, <http://fra.europa.eu/en/publication/2013/handbook-european-law-relating-asylum-borders-and-immigration>.
- FRA (2011), *Fundamental rights of migrants in an irregular situation in the European Union* [Diritti fondamentali dei migranti in situazione irregolare nell'Unione europea], Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni, <http://fra.europa.eu/en/publication/2012/fundamental-rights-migrants-irregular-situation-european-union>.
- FRA (2011), *The duty to inform applicants about asylum procedures: The asylum seeker perspective* [L'obbligo di informare i richiedenti sulle procedure di asilo: dal lato dei richiedenti asilo], Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni, <http://fra.europa.eu/en/publication/2010/duty-inform-applicants-about-asylum-procedures-asylum-seeker-perspective>.
- FRA (2010), *Trattenimento di cittadini di paesi terzi nelle procedure di rimpatrio*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni, <http://fra.europa.eu/en/publication/2010/detention-third-country-nationals-return-procedures>.



Ufficio delle pubblicazioni

© Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, 2015

FRA – AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

Schwarzenbergplatz 11 – 1040 Vienna – Austria
Tel: +43 158030-0 – Fax: +43 158030-699
fra.europa.eu – info@fra.europa.eu
[facebook.com/fundamentalrights](https://www.facebook.com/fundamentalrights)
[linkedin.com/company/eu-fundamental-rights-agency](https://www.linkedin.com/company/eu-fundamental-rights-agency)
twitter.com/EURightsAgency



Print: ISBN 978-92-9491-231-2, doi:10.2811/697274
PDF: ISBN 978-92-9491-234-3, doi:10.2811/097441